

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere
Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26075** del Registro di
Segreteria, promosso da M. M., nata a Omissis il Omissis, rappresentata e difesa
dagli Avvocati Luisa Mudu e Tiziano Tatti, presso il cui studio sito in
Cagliari, Via Manzoni, nr. 33, ha eletto domicilio, avverso le diverse
determinazioni di recupero somme adottate dall'INPS negli anni dal 2017 al
2019;

Uditi, nella pubblica Udienza del 16.07.2024 il relatore Consigliere
Tommaso Parisi, l'Avvocato Tiziano Tatti e l'Avvocato Alessandro Doa per
l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12
luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge
14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20
dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui

al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Con il presente ricorso in riassunzione, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con Sentenza nr. 1180/23 del 26.09.2023, parte attrice ha impugnato cinque determinazioni dell'Istituto previdenziale indicate analiticamente nel gravame con le quali la suddetta Amministrazione ha accertato nei suoi confronti diverse posizioni debitorie, a fronte delle maggiori somme percepite, rispetto a quelle effettivamente spettanti, a valere sul proprio trattamento pensionistico di reversibilità, iscrizione nr. 03166793R, negli anni dal 2014 al 2017, e poi nel 2019.

Dagli atti risulta che alla ricorrente è stata concessa la pensione di reversibilità in parola, a decorrere dal 12.01.2008, quale coniuge superstite di C. T. ; l'interessata è titolare, inoltre, di altri redditi regolarmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria, tra cui quello inerente alla pensione diretta di insegnante, iscrizione nr. 18037533.

Con i provvedimenti impugnati l'Istituto previdenziale ha manifestato la volontà di recuperare le predette somme, quali indebiti annuali maturati per effetto dell'applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi, così come previsto dalla tabella F allegata alla Legge nr. 335 del 1995, pari complessivamente ad Euro 88.077,85, disponendo, nel contempo, ritenute cautelative mensili sulla pensione di reversibilità in godimento nella misura di Euro 4.091,26.

Il ricorso promosso dall'interessata in via amministrativa rimaneva senza riscontro.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa della ricorrente, dopo aver messo in luce il ritardo imputabile esclusivamente all'INPS in merito allo svolgimento del controllo sugli altri redditi nei confronti della nominata M. , nonché l'errata determinazione delle riduzioni operate e delle conseguenti trattenute, ha chiesto la declaratoria di irripetibilità integrale delle diverse somme richieste con i suddetti provvedimenti di recupero, con conseguente restituzione degli importi già versati, comprensivi degli interessi maturati, atteso, per un verso, il lungo periodo di tempo trascorso e la buona fede della propria assistita, a tenore dell'articolo 52, comma 2, della Legge nr. 88 del 1989, per altro verso, la decadenza in cui sarebbe incorso l'INPS con riferimento al termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il collegio difensivo, inoltre, ha contestato la legittimità dell'ultima trattenuta mensile di Euro 808,01 applicata dal mese di maggio 2020, con la causale "altra ritenuta" rilevabile dal corrispondente cedolino, non preceduta dalla preventiva notifica di alcuna determinazione di debito in violazione del Regolamento interno dell'Istituto previdenziale, nonché la misura eccessiva delle operate trattenute mensili, che superano globalmente il parametro massimo del quinto ai fini del pignoramento dell'assegno, chiedendo al riguardo di accertare la regolarità dei criteri seguiti dall'INPS.

L'Avvocatura dell'INPS si è costituita in giudizio con articolata memoria depositata in data 02.07.2024, sostenendo la correttezza del proprio operato e replicando puntualmente alle tesi avversarie.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. 7/2024 del 17.01.2024, ha respinto l'istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, formulata dalla ricorrente nel gravame.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In primo luogo, occorre preliminarmente evidenziare che l'azione di recupero promossa dall'Istituto previdenziale si basa sull'applicazione di una precisa e chiara disposizione normativa, contenuta nell'articolo 1, comma 41, della prefata Legge nr. 335 del 1995, in materia di limiti alla cumulabilità del reddito derivante dal trattamento pensionistico di reversibilità in presenza di altri redditi posseduti dal percipiente; in tale ottica, la questione oggetto della presente controversia riguarda una situazione di assoluta non spettanza di somme percepite dalla ricorrente, considerato l'oggettivo e non contestato superamento dei limiti di reddito posti dalla Legge per la liquidazione della citata pensione indiretta, senza alcun margine di incertezza circa la debenza o meno delle stesse.

Muovendo da siffatto indispensabile assunto, questo Giudice osserva, in secondo luogo, che la giurisprudenza di questa Corte ormai del tutto maggioritaria (ex multis SS.RR., Sentenza nr. 4/QM/2008, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 646 del 2013, 76 del 2015, 143 del 2016 e 188 del 2017, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 864 del 2016, 790 e 951 del 2017, 196 del 2018, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 397 del 2017), dopo qualche iniziale oscillazione ermeneutica, specie dinanzi alle Sezioni territoriali in primo grado, si è recentemente consolidata nel senso di affermare il principio secondo il quale l'attuale normativa, di cui al combinato disposto degli articoli 86, comma 4,

e 208 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, impone al titolare di trattamento pensionistico di reversibilità l'obbligo rigoroso e tassativo di comunicare tempestivamente all'Istituto previdenziale le variazioni reddituali intervenute; ne discende, quale diretto corollario, che l'omissione di siffatto obbligo configura una piena e non sanabile responsabilità in capo al titolare dell'assegno di quiescenza. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la violazione del citato adempimento, da reputarsi ineludibile poiché direttamente prodromico alla sollecita verifica reddituale annuale da parte dell'INPS, nell'ambito di procedure di controllo evidentemente automatizzate che vengono esperite periodicamente nei confronti di un numero elevatissimo di soggetti, le quali si basano sui dati trasmessi autonomamente dai singoli pensionati attraverso il modello RED, non può ritenersi assorbito o sostituito dalla presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, sul rilievo che si tratta di un obbligo mirato e puntuale previsto dalla normativa proprio per tale specifica finalità, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non può creare nel pensionato, sebbene in assenza di dolo del medesimo, nessun legittimo affidamento giuridicamente tutelabile, né il consolidarsi della situazione di irripetibilità dell'indebito maturato in funzione del "fluire del tempo". In particolare, l'Organo nomofilattico di questa Corte ha precisato, nella suddetta Sentenza nr. 4/QM/2008, da un lato, che la corresponsione di eventuali indebiti nelle more della verifica reddituale non ricade affatto nella previsione di irripetibilità degli importi erogati a valere sull'assegno pensionistico di cui all'articolo 206 del prefato D.P.R., dall'altro, che non sono comunque applicabili i canoni rivenienti dalla Sentenza nr. 7/QM/2007 (ulteriormente

chiariti dalla successiva pronuncia nr. 2/QM/2012), riguardante la diversa fattispecie di indebito generato dal conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva, anche perché nell'ipotesi in rassegna afferente al divieto di cumulo il beneficiario concorre funzionalmente e personalmente, proprio con l'invio annuale del Modello RED, alla corretta applicazione del dettato normativo. Non è superfluo rammentare, infine, che nella presente fattispecie inerente al divieto di cumulo della pensione indiretta con altri redditi, l'elemento soggettivo del pensionato, diversamente dalle ipotesi non assimilabili disciplinate dall'articolo 206 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, non assume alcuna concreta incidenza, poiché rileva esclusivamente l'elemento oggettivo concernente la tempestiva trasmissione annuale del modello RED, mai avvenuta in relazione al periodo oggetto dei molteplici provvedimenti impugnati.

Nel caso rimesso alla cognizione di questo Giudice, non risulta dal fascicolo processuale che parte attrice abbia inviato all'INPS i modelli RED concernenti gli anni oggetto dell'azione di recupero, con l'indicazione del possesso di redditi diversi dalla pensione di reversibilità, con il precipitato che, in assenza di tempestiva, specifica e doverosa comunicazione da parte della pensionata, le determinazioni impugnate si rivelano immuni da qualsivoglia censura, anche nell'ottica dell'invocata decadenza, atteso che la notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza presuppone in ogni caso il rispetto del descritto adempimento inderogabile, al contrario integralmente disatteso; è chiaro, pertanto, che l'invio della sola dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria non è idoneo a determinare il decorrere del richiamato termine

annuale, considerato che l'Istituto previdenziale in quest'ultima evenienza deve dapprima acquisire autonomamente i modelli fiscali presentati dal pensionato all'Agenzia delle Entrate, e successivamente procedere all'accertamento sul cumulo, con tempi decisamente e necessariamente più lunghi per il perfezionamento della relativa istruttoria, in virtù dell'amplissima platea di soggetti da sottoporre annualmente al controllo (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 168 del 2023). Sul medesimo crinale, infine, non è superfluo rammentare che, a partire dalla comunicazione della prima determinazione di recupero in data 25.01.2017, l'interessata aveva certamente la piena cognizione della sussistenza dell'indebita percezione, per cui si sarebbe potuta attivare tempestivamente per trasmettere all'INPS i suddetti modelli RED, mentre al contrario è rimasta ancora una volta completamente inerte.

In relazione alla trattenuta mensile di oltre 800 Euro a partire dal mese di maggio 2020, con scadenza fissata al 07/2022, la stessa deriva, come tutte le altre, dall'inoppugnabile superamento dei limiti reddituali accertato per alcuni anni, con il precipitato che la mancata emanazione da parte dell'INPS della determinazione di debito in violazione del Regolamento interno dell'Istituto previdenziale, anche laddove la suddetta trattenuta, a tutto concedere alla tesi difensiva, si riferisse ad annualità diversa da quelle oggetto delle determinazioni impugnate, e quindi non costituisse una successiva integrazione delle somme effettivamente dovute in diretta connessione con i prefati provvedimenti di recupero adottati dall'Ente previdenziale, non determina comunque, diversamente da quanto opinato dai legali di parte attrice nel gravame, alcuna illegittimità della predetta trattenuta di circa 800

Euro, sul rilievo assorbente, da un lato, che il presente giudizio non riguarda il singolo atto bensì il rapporto pensionistico sottostante inteso nella sua interezza, pure in ordine ad un arco temporale pluriennale, dall'altro, che, come già lumeggiato in premessa, la controversia in rassegna afferisce ad una situazione di assoluta non spettanza di somme percepite dalla ricorrente per inequivocabile superamento dei limiti reddituali sanciti dal legislatore. D'altro canto, l'accertamento del superamento di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario, non richiede l'adozione di uno specifico provvedimento formale, ma comporta unicamente l'adeguamento dell'assegno di quiescenza ad un valore percentuale imposto direttamente e precisamente dalla Legge, che di per sé non altera i termini essenziali del rapporto pensionistico obbligatorio, e che evidentemente risulta suscettibile di periodici mutamenti in funzione della modifica della capacità reddituale del percipiente nelle successive annualità.

Passando quindi all'eccezione di errata determinazione degli importi inerenti alle riduzioni operate dall'Ente previdenziale sulla citata pensione di reversibilità, la stessa si rivela infondata, poiché parte attrice non ha dedotto, come sarebbe stato suo preciso ed ineludibile onere, puntuali e concreti elementi di riscontro volti a suffragare in modo univoco la sua affermazione, limitandosi acriticamente ed apoditticamente a richiamare presunti errori di calcolo, senza evidenziare tuttavia alcun sintomo chiaro di fallacia intrinseca dei provvedimenti di recupero da cui è stata raggiunta, nemmeno nell'ottica del mero ed eventuale "fumus", non trascurando di considerare, inoltre, che la doglianza in questione non può rivestire un carattere meramente esplorativo al fine di supplire impropriamente ad oggettive carenze probatorie del

soggetto che agisce in giudizio, aleggiando in definitiva un semplice sospetto.

Venendo, infine, alla censura afferente al superamento della quota di un quinto sulla pensione di reversibilità in ordine all'importo complessivo oggetto di tutte le trattenute mensili in rassegna, attinenti sia agli anni passati che ai ratei attuali, la stessa non merita l'adesione di questo Giudice e deve essere respinta, atteso che il prefato limite non può essere applicato in maniera indistinta, parcellizzata ed astratta, bensì computato alla luce degli elementi concreti di giudizio che connotano il singolo caso nella loro irripetibile unicità; nella fattispecie in esame, emerge in modo incontrovertibile dalle dichiarazioni fiscali prodotte dall'interessata che la nominata M. dispone di redditi ulteriori, diversi da quello derivante dalla pensione di reversibilità in parola, di per sé ampiamente sufficienti per compensare le riduzioni in precedenza delineate e per far fronte alle ordinarie esigenze personali della vita quotidiana, tenendo conto, per un verso, che l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente incassate nel corso degli anni pregressi sulla citata pensione di reversibilità, sebbene in buona fede, per le convergenti ragioni sopra lumeggiate, appare pacifico ed incontestabile, per altro verso, che gli importi residui percepiti mensilmente sui due trattamenti pensionistici in godimento da parte della ricorrente, che hanno natura permanente e continuativa, si rivelano in ogni caso superiori al parametro del cosiddetto minimo vitale, così come individuato dal legislatore con il novellato articolo 545 del C.P.C..

In conclusione, l'indebito globale maturato negli anni in rassegna sull'assegno di quiescenza indiretto della ricorrente è suscettibile di totale recupero.

La natura della presente controversia, l'oscillazione ed il mutamento della giurisprudenza, nonché le oggettive difficoltà interpretative afferenti al complesso quadro normativo di riferimento, giustificano l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da M. M. in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 16.07.2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 18/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus